

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GREGORI, ROBERTA AGOSTINI, ALBANELLA, ALBINI, ARGENTIN, BARUFFI, BERRETTA, BOCCUZZI, CARRA, CASELLATO, CENNI, CENSORE, D'ATTORRE, DELL'ARINGA, FASSINA, FOSSATI, GIACOBBE, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRIBAUDO, GIUSEPPE GUERINI, INCERTI, LAFORGIA, MAESTRI, MARCHI, MICCOLI, MOSCATT, GIORGIO PICCOLO, ROMANINI, TULLO, ZAPPULLA, ZOGGIA

Modifica all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di monitoraggio dei procedimenti definiti con sentenza in materia di licenziamenti, con particolare riferimento ai licenziamenti collettivi

Presentata il 14 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il monitoraggio e la valutazione delle riforme legislative costituiscono uno strumento indispensabile per migliorare la produzione normativa e accrescere l'efficacia degli interventi, soprattutto in presenza di scarse risorse. Correttamente, quindi, l'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro, cosiddetta riforma Fornero, prevede l'obbligo di tali attività. Il monitoraggio permanente istituito con la riforma Fornero, dunque, costituisce una buona base di partenza al fine di elaborare efficaci politiche in materia di contrasto della disoccupazione.

Tuttavia, la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ha apportato una serie di rilevanti cambiamenti in tema di diritto del lavoro. Altrettanto importanti in termini di modifiche sono i decreti legislativi predisposti ed emanati di recente ai sensi della legge n. 183 del 2014. In particolare, il decreto legislativo n. 23 del 2015, che

reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, stabilisce che per i licenziamenti collettivi, in caso di violazione delle procedure (articolo 4, comma 12, della legge n. 223 del 1991) o dei criteri di scelta (articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991), si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario che vale per i licenziamenti individuali (da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali. È prevedibile che tali disposizioni abbiano effetti immediati e nel tempo sul contenzioso giudiziario riguardante i licenziamenti, contenzioso già, allo stato attuale, particolarmente gravoso. Effetti difficilmente stimabili sulla natura e sugli esiti dei procedimenti definiti con sentenza che però sembra opportuno monitorare e analizzare per comprendere la reale efficacia dei provvedimenti introdotti

con la cosiddetta riforma del *jobs act* e con i decreti attuativi legati ad essa. Per questo motivo, la presente proposta di legge mira ad aggiungere, al già previsto monitoraggio permanente istituito con la riforma Fornero, un ulteriore sistema di monitoraggio specifico, volto all'analisi dei procedimenti definiti con sentenza in materia di licenziamenti, in particolare quelli collettivi, al fine di verificare lo stato del contenzioso in relazione alle nuove disposizioni. Tale monitoraggio deve necessariamente svolto con la collaborazione attiva dei tribunali civili dislocati in tutto il territorio della Repubblica nonché, a livello centrale, con la Direzione generale di statistica — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, che ha il compito di fare da collettore e di analizzare i dati statistici sui procedimenti definiti con sentenza. A tali fini, la presente proposta di legge, costituita da un solo articolo, introduce il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il sistema di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183, assicura, altresì, un costante monitoraggio dei procedimenti definiti con sentenza in materia di licenziamenti, con particolare riferimento allo stato dei licenziamenti collettivi, disciplinati dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Oltre ai soggetti di cui al citato comma 2, concorrono alla formazione della base dei dati del monitoraggio di cui al periodo precedente i tribunali ordinari della Repubblica e la Direzione generale di statistica – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. Almeno ogni dodici mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della giustizia, presenta alle Camere un rapporto sui procedimenti definiti con sentenza in materia di licenziamenti, fornendo in particolare le informazioni, a carattere quantitativo e qualitativo, relative alle fattispecie sottoposte a procedimento e alla natura degli esiti degli stessi. Entro tre mesi dalla presentazione del rapporto, le Camere possono fornire al Governo, ai fini del miglioramento del monitoraggio e della riduzione del contenzioso, un parere sullo stato dei procedimenti definiti con sentenza in materia di licenziamenti ».

€ 1,00



17PDL0031890